



**TRIBUNALE DI SALERNO**

**Seconda sezione civile**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dr. Ilaria Bianchi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 4649/08 R.G. in data 2.5.08 avente ad  
oggetto: risarcimento danni

**TRA**

Marisa, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione,  
dall'avv. Giuseppe Celia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla p.zza  
Prtarotese n. 1/a;

**ATTRICE**

**E**

COMUNE di VIETRI SUL MARE, , in persona del Sindaco por-tempore, rappresentato e  
difeso, come da procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Leyla Cirasuolo,  
presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via p.zza Sedile di Portanova n.  
35;

**CONVENUTO**

**NONCHE'**

SALERNO ENERGIA spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata  
e difesa, come da procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Paola  
Fiorillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via De Jacobis n. 3;



## TERZO CHIAMATO

All'udienza del 4.5.16, i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni di cui in atti

## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 24.4.08, — Marisa conveniva in giudizio, dinanzi a questa autorità giudiziaria, il Comune di Vietri sul Mare, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il giorno 19.8.07, verso le ore 11,30, mentre scendeva a piedi la scala pubblica ubicata alla via Contorno di Vietri sul Mare, inciampando su di uno scalino, un fosso, dovuto ad un insidioso avvallamento.

Affermava l'attrice che la responsabilità dell'accaduto era da ascrivere al Comune di Vietri che non aveva mantenuto e vigilato sulla scala pubblica, così determinando per i pedoni un'insidia e/o trabocchetto.

Pertanto, agiva in giudizio per il risarcimento dei danni, instando per la condanna dell'ente, il tutto con vittoria di spese con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune che contestava l'applicazione dell'art. 2051, instando nel merito per il rigetto della domanda anche in ordine al quantum. Chiedeva chiamarsi in causa la Salerno Energia spa, in quanto vi erano lavori in corso di talchè la disconnessione della sede viaria era da imputarsi alla terza chiamata.

Disposta la chiamata in causa della Salerno Energia questa di costituiva ed eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto unico custode e proprietario delle scale era il comune. Negava poi la presenza di lavori su tali luoghi, avendo completato gli stessi in passato.

Ammissa ed espletata la prova orale, disposta consulenza tecnica di ufficio, la causa, all'udienza del 4.5.16, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



Tanto premesso, in via preliminare, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni delle parti, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova, operazione questa di competenza del giudicante, in applicazione dell'art. 113 c.p.c. a prescindere anche dalla stessa indicazione della parte che non può ritenersi vincolante, immutati gli elementi fattuali.

Ebbene, nel caso di specie, in base alle circostanze fattuali dedotte, ritiene questo giudicante che si è in presenza di una domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c., lamentando ed allegando l'attore una cattiva manutenzione e custodia del bene che viene descritto nelle sue caratteristiche.

Tale inquadramento giuridico, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, è certamente possibile alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia, come ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte la quale ha di recente statuito come l'ente pubblico si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze del bene, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in tal senso Cass. civ. n. 8935/13, in materia di strada, applicabile in generale ai beni sottoposti alla custodia degli enti pubblici). Tale tipo di responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e



l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno", (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28811 del 05/12/2008 ).

Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (come sopra specificato).

Di conseguenza, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale - che questo giudice ritiene di condividere - la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* è invocabile nei confronti del custode della *res* per ogni danno da questa cagionato, a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, nonché dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa, fatto salvo il caso fortuito (da ultimo anche Cass. civ. n. 15389/11).

Così ricostruita la fattispecie, deve poi darsi atto che la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'ente pubblico, per effetto delle difese spiegate da questo (che assume come il dissesto sarebbe dovuto a lavori eseguiti da Salerno Energia, individuando tale società come unica responsabile), deve ritenersi automaticamente estesa nei confronti della terza chiamata, ciò a prescindere dall'espressa volontà manifestata dall'attore che ha espressamente esteso la domanda, ciò nella prima udienza e poi nella prima memoria *ex art. 183 c.p.c.*

Nel merito, la vicenda per cui è causa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue: mentre l'attrice percorreva, in pieno giorno, verso le ore 11,30, la scalinata pubblica, cadeva in terra, a causa della sconnessione della pavimentazione che creava un fosso, come visibile nelle foto prodotte dall'attrice e



riconosciute dai testi presenti , che seguivano la signora sulle scale.

In quell'area, non risultavano eseguiti lavori da parte della Salerno Energia che, si era intervenuta nelle zone limitrofe, ma almeno  $\frac{3}{4}$  anni prima (si vedano deposizioni dei testi , con completamento dei lavori.

A seguito della caduta, la signora lamentava danni al piede.

In tale senso sono le deposizioni dei testi oculari Manzo e D'Angelo, presenti al momento del sinistro e della cui attendibilità non vi sono ragioni per dubitare, avendo reso tra loro dichiarazioni coerenti e connotate da spontaneità.

Dunque, l'attrice, come è dato evincere dalla deposizione dei testi cadeva per la presenza di una sconnessione delle scale (si vedano le foto nella produzione di parte attrice), che, al di fuori di quell'area, non presentavano altre anomalie (come visibile in foto), di talchè non imponeva una particolare cautela dell'attrice nel percorrere quel tratto di strada.

Ne segue che non può "muoversi" alcun addebito all'attrice in ordine ad una condotta più prudente. L'attrice percorreva le scale che apparivano integre e non risulta che abbia tenuto una condotta poca accorta.

Questa la ricostruzione dei fatti che comporta, per un verso, il rigetto della domanda nei confronti della terza chiamata (così esaminandosi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, da qualificarsi come eccezione di merito sulla assenza di responsabilità), non avendo alcun potere di controllo sui luoghi, non risultando lavori in corso, terminati nella zona da almeno 3-4 anni, e, per l'altro, un'affermazione di responsabilità del sinistro da imputarsi all'ente convenuto il quale, violando il suo dovere di manutenzione delle strade, non ha vigilato affinché non si creasse una situazione di pericolo, affinché si evitasse la presenza di una sconnessione della scala pubblica, aperta al transito che è stata la causa della caduta. Né è emersa la presenza di uno dei luoghi particolarmente impervio che



imponessa una particolare attenzione da parte del pedone (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata).

Non sono, quindi, emersi elementi sull'esistenza del fortuito nel senso sopra specificato, né tanto meno è stata provata l'esistenza di un concorso di colpa della vittima ovvero di un terzo.

Ciò posto, si tratta allora di quantificare i danni subiti alla persona dell'attrice.

Per essi, in base della consulenza di ufficio che si ritiene di condividere, in quanto immune da vizi logici e tecnici, è emerso che, a seguito del sinistro, l'attrice riportava la frattura base del V metatarso dx composta, compatibili con la dinamica del sinistro.

Risulta poi quantificato in complessivi gg. 35 il periodo di invalidità temporanea totale, gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 50% ed ancora gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 25%, necessari per la completa guarigione.

Quanto ai postumi, il medico legale ha stimato una percentuale del 3% e tale quantificazione appare senz'altro corretta, in quanto rispondente ai normali criteri tabellari.

Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, ritiene questo giudice, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo nel luglio 2014, dovendo liquidarsi il danno, debito di valore, all'attualità), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione. Dopotutto, le stesse Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie, procedere alla c.d. "personalizzazione". Ne segue che il danno subito da Marisa va quantificato, a tale titolo e, quindi, per i



postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 3795,00, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (47 anni) e dei postumi accertati pari al 3%. Quanto, poi, al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, sempre all'attualità (sulla base delle Tabelle citate), in complessive € 4440,00 (tenendo conto che sono riconosciuti € 96,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale e che i giorni di ITT sono stati 35, quelli di ITP al 50% 15 e quelli di ITP al 25% 15).

Essendo state applicate le Tabelle di Milano che, già, tengono del risarcimento del danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico), in considerazione del tipo di lesione subita, in mancanza di allegazioni e di prove sul punto, ritiene questo giudice di non dover procedere ad un'ulteriore personalizzazione dei criteri di liquidazione. Risultano spese mediche documentate per € 203,11.

Ne segue che il Comune di Vietri sul mare va condannato al pagamento della somma di € 8438,11 per i danni al sinistro occorsi a Marisa.

Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass.17\2\1995 n.1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.

È stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore; tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante



l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo sopra precisato devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 19.8.07, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 19.8.07 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.

Non resta che disciplinare le spese di lite (con applicazione delle nuove tariffe ai sensi del DM 55/14, essendo unica la prestazione) le quali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, anche con riferimento a quelle sostenute dal terzo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Le spese di consulenza vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dr. Ilaria Bianchi in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, sulla



domanda proposta da ----- nei confronti del Comune di Vietri sul mare, ogni istanza, eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda proposta nell'interesse di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto ente al pagamento, a titolo di risarcimento danni, a favore di ----- della complessiva somma di € 8438,11, già rivalutata ad oggi, e agli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma devalutata alla data del 19.8.07 e, quindi, anno per anno, a partire dalla suddetta data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testè indicato sino al saldo;
- 2) Rigetta la domanda proposta nei confronti del terzo chiamato;
- 3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 193,77 per esborsi ed € 4850,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- 4) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato che si liquidano nel loro complessivo ammontare in € 4300,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali come per legge;
- 5) Pone le spese di consulenza a definitivo carico di parte convenuta.

Così deciso in Salerno il 6.9.16

il giudice

Dr. Ilaria Bianchi

